

Plu
22.10.2015
ll

Allegato n. 1 alla deliberazione D.G.
n. _____ del _____
composto di n. 1 fogli.

DIPARTIMENTO DI CHIMICA
E TECNOLOGIE DEL FARMACO



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

ASL N. 5 - ORISTANO	
Resp. Proc. <u>HA GG</u>	
PERVENUTO IL	
20 OTT. 2015 <i>Oru</i>	
Prot. n. _____	del _____
Altri _____	

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA

Prot. 06

Pos. SSFO/15

Spett.le

Commissario Straordinario

ASL 5 Oristano

Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

Via Carducci, 35

090170 ORISTANO

ASL5

Alla C. att.ne

Dott.ssa Giuliana Flore

Farmacia Ospedaliera

Ospedale San Martino

Viale Rockefeller snc

09170 ORISTANO

4 Prot. 2015/63791 del 21/10/2015 ore 12,2

Mitt.: UNIVERSITA DI ROMA LA SAPIENZA

Ass.: Affari Generali



Oggetto: stipula convenzione tra la ASL 5 Oristano e la Farmacia Ospedaliera dell'Ospedale San Martino e la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera "Sapienza" Università di Roma

Con la presente si chiede alla S.V. di voler attivare una convenzione con la Vs Azienda e la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera "Sapienza" Università di Roma, per lo svolgimento del tirocinio professionale previsto per gli specializzandi.

Si fa presente che gli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, sono coperti da polizze assicurative riguardanti sia infortuni che responsabilità civile.

Le polizze assicurative sono:

- Infortuni sul lavoro INAIL pos. Gestione p/c dello Stato
- La polizza Infortuni n. 002106.31.300045 è stata stipulata con la Società Cattolica per il periodo 30.06.2013-30.06.2016;
- La polizza per responsabilità civile a polizza RCT/RCO n. 0472.510706837 è stata stipulata con la compagnia UnipolSai, divisione La Fondiaria - periodo 30.06.2013-30.06.2016 -

In Allegato si invio il prospetto della Convenzione che deve essere compilato in triplice copia, debitamente firmato e inviato a:

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Offerta Formativa e Diritto allo Studio - Gestione progetti convenzioni e Controlli - Palazzo dei Servizi Generali

- Scala C Piano II - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma

Email:

progetti_convenzioni@uniroma1.it

Pec affarigenerali.studenti@cert.uniroma1.it

Nel ringraziarLa per la cortese collaborazione e in attesa di un sollecito riscontro, colgo l'occasione per inviarLe distinti saluti.

Roma, li 20 ottobre 2015

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in

Farmacia Ospedaliera

Prof. Romano Silvestri

CONVENZIONE DIDATTICA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
"LA SAPIENZA"
E
L'ASL 5 ORISTANO
PER L'UTILIZZAZIONE DEL POTENZIALE DIDATTICO NELL'AMBITO
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN:
FARMACIA OSPEDALIERA
DELLA FACOLTA' DI
FARMACIA E MEDICINA

L'università degli Studi di Roma "La Sapienza" in persona del Rettore pro tempore Prof. Eugenio Gaudio nato a Cosenza il 15.09.1956, a quanto segue Autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23.04.1996, in prosieguo denominata "Università" e l'amministrazione che gestisce l'**Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano** in persona del Commissario Straordinario **Dr.ssa Maria Giovanna Porcu** nato a **Macomer (NU)** il **29/03/1966** per la carica domiciliato in **Oristano - Via Carducci n° 35**

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università e l' **Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano** per l'impiego del potenziale didattico scientifico, e le strutture dell'**Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano**, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di seguito indicata come Università, anche in riferimento alla Legge 833/78 ed al D. L.vo n° 502/92, nonché alle vigenti disposizioni di legge riguardanti le Scuole di Specializzazione (D.P.R. n° 382 dell'11/07/80 e D.P.R. n° 162 del 10/03/82) si avvale delle strutture dell'Azienda denominata "**Azienda Sanitaria Locale n° 5 di Oristano**" nonché del personale laureato della stessa, nell'ambito della Scuola di Specializzazione in **Farmacia Ospedaliera della Facoltà di Farmacia e Medicina**.

ART. 2 - Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui al presente Art. 1:

- a) l'Università fa svolgere parte delle attività didattiche, teoriche e pratiche della Scuola di Specializzazione suddetta presso il complesso Ospedaliero, le cui strutture concordemente vengono ritenute dalle parti particolarmente idonee a fornire una adeguata preparazione teorico-pratica agli specializzandi;
- b) in particolare il personale laureato dell'Amministrazione Ospedaliera, individuato secondo quanto indicato al successivo Art. 3, nel quadro del programma delle attività didattiche della Scuola di Specializzazione suddetta, espleta a titolo gratuito, a tempo determinato, le funzioni di docente per lo svolgimento di:
 - 1) corsi di insegnamento integrativi;
 - 2) gruppi di lezioni su argomenti specialistici particolari;
 - 3) forme varie di attività didattica quali seminari, esercitazioni, partecipazioni a lezioni integrate e altre forme di collaborazione didattiche (il tutto ai sensi del combinato disposto degli Art. 25, penultimo comma e Art. 27 del D.P.R. 382/1980).

ART. 3 - L'attribuzione degli insegnamenti e degli altri compiti connessi alla didattica specialistica al personale dell'Azienda ospedaliera avverrà con delibera del Consiglio della Scuola, su proposta del Direttore Generale dell'Amministrazione ospedaliera e nulla osta dell'Amministrazione ospedaliera medesima.

ART. 4 - Le modalità di svolgimento delle attività didattiche sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le sedi delle stesse, vengono stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione nel formulare le suddette modalità dovrà tener presente la necessità che le attività didattiche, specie quelle di carattere pratico da svolgersi presso l'Azienda Sanitaria, siano coordinate con le attività specifiche di questa. Al fine di meglio strutturare tale coordinamento, che resta di competenza dell'Amministrazione della struttura ospedaliera, il Consiglio della Scuola di Specializzazione delibera d'intesa con la Commissione di cui al successivo art. 8.

ART. 5 - La formazione dello specializzando ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n° 382 dell'11/07/80 e D.P.R. n° 162 del 10/03/82 e successive modifiche e integrazioni, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa. La formazione comporta l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta. Durante il periodo di formazione è obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nelle discipline di interesse al percorso didattico della Scuola di Specializzazione.

ART. 6 - In base a quanto stabilito dall'art. 2, ultimo comma D.P.R. n° 162 del 10/03/1982, l'Amministrazione ospedaliera farà pervenire all'Università, in tempo utile prima dell'inizio di ciascun anno accademico, eventuale richiesta di numero di posti, in aggiunta a quelli ordinari, da riservarsi a personale ad esso appartenente.

ART. 7 - Le Parti, in materia di assicurazione del personale per la responsabilità civile, gli infortuni e le malattie riportate in servizio e per causa di servizio, si attengono ciascuna ai propri ordinamenti. Tra il personale assicurato dell'Università si intendono inclusi anche gli specializzandi dell'Amministrazione ospedaliera che frequentino i Dipartimenti ed Istituti Universitari che concorrono al funzionamento della Scuola convenzionata.

ART. 8 - Il datore di lavoro si impegna ad applicare agli specializzandi la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e successive modificazioni.

ART. 9 - Una apposita Commissione vigila sulla corretta applicazione della presente Convenzione e sul suo regolare svolgimento, conduce le opportune e necessarie verifiche, nonché propone agli Organi deliberanti dei rispettivi Enti, gli aggiornamenti e le modifiche che la concreta sperimentazione della Convenzione stessa può suggerire. Tale Commissione, che è composta di sette membri, di cui tre nominati dal Commissario Straordinario dell'Amministrazione Ospedaliera tra le proprie figure apicali e tre nominati dall'Università (tra cui il Direttore della Scuola convenzionata o tra i Direttori delle Scuole convenzionate) ed è presieduta dal Preside di Facoltà o da un suo delegato - Direttore della Scuola convenzionata - ovvero scelto tra i Direttori delle Scuole di Specializzazione convenzionate, stabilisce il numero degli specializzandi che potranno usufruire dell'attività didattica, teorica e pratica svolgentesi presso le strutture ospedaliere, nonché i relativi periodi di frequenza obbligatoria presso le stesse. La Commissione redige, almeno una volta all'anno, una apposita relazione da presentarsi all'Università ed all'Amministrazione ospedaliera. Ai componenti la Commissione predetta, per l'opera da essi svolta, non sarà riconosciuto diritto ad alcun compenso. La Commissione, su richiesta dei suddetti Enti, esprime parere anche sulle eventuali controversie insorte tra le parti.

ART. 10 – Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa.

Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Università e l'Azienda. Le parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.


ART. 11 - Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 12 – Il presente atto entra in vigore a partire dal mese di novembre dell'anno accademico ed ha durata triennale con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, salvo formale disdetta di una delle parti all'altra con lettera raccomandata A/R con preavviso di tre mesi.

Data,

IL RETTORE
Prof. Eugenio Gaudio

Il Legale Rappresentante dell'Azienda
Dr.ssa Maria Giovanna Porcu



P.O. San Martino – U.O.C. di Farmacia Ospedaliera
ASL 5 ORISTANO

ALLEGATO A

L'U.O.C. di FARMACIA comprende le seguenti attività:

- Logistica e distribuzione - Provvede: 1) Programmazione e gestione dell'approvvigionamento dei farmaci, dei dispositivi medici, dei reagenti e restante materiale necessario a garantire le prestazioni dei reparti e servizi. 2) Gestione del magazzino farmaceutico (ricezione, controllo stoccaggio) indispensabile per garantire il costante controllo qualitativo dei materiali in entrata e uscita. 3) Controllo della corretta conservazione di farmaci dispositivi medici, reagenti etc. 4) Gestione proposte d'acquisto di farmaci dispositivi e restante materiale sanitario 5) Distribuzione di farmaci (previa verifica dell'appropriatezza), dispositivi, diagnostici etc. alle UUOO e ai Servizi 6) Gestione e dispensazione di farmaci stupefacenti 7) Attività di vigilanza nei confronti di reparti e servizi mediante periodiche ispezioni 8) Attività di consulenza e informazione ai medici in riferimento all'appropriatezza prescrittiva, gestione del Prontuario Ospedaliero farmacoeconomia, farmacovigilanza etc.

- Distribuzione ai pazienti in dimissione ospedaliera o da visita ambulatoriale e distribuzione diretta a pazienti aventi diritto Provvede: 1) Erogazione dei farmaci in dimissione dai reparti per il primo ciclo di cura 2) erogazione dei farmaci per pazienti in cura c/o gli ambulatori (oncologia, ematologia diabetologia etc.) o altri centri di riferimento 3) Erogazione di farmaci per pazienti in trattamento dialitico c/o casa di cura privata. 4) Erogazione di farmaci per pazienti aventi diritto affetti da varie patologie (es. beta talassemia, fibrosi cistica farmaci fascia C autorizzati etc) e farmaci compresi nella legge 648

- Monitoraggio delle prescrizioni e della spesa farmaceutica e invio dei report alle UUOO

- Informazioni ai pazienti sui farmaci prescritti e informazioni ai medici sulle modalità di prescrizione.

- Monitoraggio farmaci mediante registro AIFA.